

TI_GERICHTE 15.2020.100 vom 12. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.100

FR: TI_GERICHTE 15.2020.100 du 12 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2020.100 del 12 aprile 2021

Regeste

Richiesta di non dare notizia dell'esecuzione a terzi. Stralcio dell'istanza di conciliazione dell'escutente volta a far accertare la propria pretesa e rigettare l'opposizione

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.2021
15.2020.100

Richiesta di non dare notizia dell'esecuzione a terzi. Stralcio dell'istanza di conciliazione dell'escutente volta a far accertare la propria pretesa e rigettare l'opposizione

Incarto n. 15.2020.100 Lugano 12 aprile 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 29 settembre 2020 di RI 1 (patrocinato dall' _____ PA 1 _____) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Mendrisio , o meglio contro la decisione 22 settembre 2020 di annullamento della domanda del ricorrente di non dare notizia a terzi dell'esecuzione n. _____ promossa nei suoi confronti da PI 1 , _____ ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____ emesso il 2 aprile 2020 dall'Ufficio d'esecuzione (UE) di Mendrisio, PI 1 ha escusso RI 1 per l'incasso di fr. 893'293.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, indicando quale causa del credito: “Danni causati da licenziamento illegittimo e abusivo” . All'atto della notificazione del precetto esecutivo, l'escusso vi ha interposto opposizione. B. Il 13 agosto 2020, RI 1 ha presentato all'UE una domanda di non dar notizia a terzi dell'esecuzione appena citata. Lo stesso giorno l'UE ha informato l'escutente di tale domanda e l'ha invitato a comunicargli, entro il 4 settembre 2020, l'eventuale avvio di una procedura volta al rigetto dell'opposizione o il pagamento del credito posto in esecuzione, producendo le relative prove. Con scritto del 24 agosto 2020, PI 1 si è opposto alla domanda di non divulgazione e ha informato l'UE di aver incaricato un legale di avviare una procedura volta all'eliminazione dell'opposizione interposta dall'escusso e di avere tempo sino al 22 aprile 2021 per promuoverla. Preso atto di tale risposta, l'UE ha accolto la domanda di RI 1 il 10 settembre 2020. C. Sennonché il 21 settembre 2021, PI 1 ha comunicato all'UE di aver nel frattempo presentato alla Pretura del Distretto di Lugano un'istanza volta ad accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione e a far rigettare l'opposizione in via definitiva. Come da lui richiesto, il giorno successivo l'UE ha “annullato” la domanda di non divulgazione presentata dall'escusso. D. Con ricorso del 29 settembre 2020, RI 1 è insorto contro quest'ultima decisione e ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullarla e di ammettere nuovamente la sua domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi. E. Con ordinanza del 2 ottobre 2020, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. F. Con osservazioni del 20 ottobre 2020 PI 1 si è opposto al ricorso e

l'UE è giunto alla stessa conclusione nelle sue del 26 ottobre 2020. G. Il 12 gennaio 2021 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, ha stralciato dal ruolo la causa avviata da PI 1 dopo che costui non si era presentato all'udienza di conciliazione. Ha posto i costi della procedura di fr. 1'000.– a carico dell'attore. H. In risposta all'ordinanza emessa il 19 febbraio 2021 dal Presidente della Camera, con scritto del 4 marzo 2021 PI 1 ha comunicato di aver presentato una nuova istanza di conciliazione il 1° marzo dinanzi alla Pretura di Lugano. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso il 22 settembre 2020 dall'UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente fa valere di avere promosso un'azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione già il 15 settembre 2020, ovvero prima dell'istanza di conciliazione presentata dall'escutente (il 16 settembre 2020). Egli sostiene pertanto che la procedura di conciliazione non possa espletare alcun effetto giuridico, neppure ai sensi dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, sicché la sua domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi dev'essere (nuovamente) ammessa.

2.1 Secondo l'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi”.

2.2 In una recente sentenza di principio destinata a pubblicazione (5A_656/2019 del 22 giugno 2020), il Tribunale federale ha giudicato, fondandosi sull'interpretazione letterale della norma, che ha stabilito corrispondere alla volontà del legislatore, che l'esame dell'ufficio d'esecuzione deve limitarsi al criterio (oggettivo) dell'inoltro di una procedura volta al rigetto dell'opposizione giusta gli art. 79 a 84 LEF, a prescindere dal suo esito. Ne segue che un'azione del genere, anche se il tribunale adito non è entrato in materia (come nella fattispecie sottoposta al Tribunale federale) o l'ha respinta, osta alla domanda di non divulgazione dell'escusso, purché sia stata “avviat[a] a tempo debito”.

2.3 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è pertanto senza rilievo il fatto ch'egli abbia promosso l'azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione un giorno prima che PI 1 presentasse l'istanza di conciliazione volta ad accertare l'esistenza della sua pretesa. Anche lo stralcio, il 12 gennaio 2021, della seconda causa risulta senza effetti dal profilo dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF. Decisivo rimane il fatto che, conformemente al testo dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, PI 1 ha avviato il 16 settembre 2020 un'istanza di conciliazione intesa all'accertamento della sua pretesa di fr. 893'293.– e al rigetto definitivo dell'opposizione all'esecuzione n. _____ (ordinanza 18 settembre 2020 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, acclusa alle osservazioni dell'UE). Ne discende che il ricorso, infondato, dev'essere respinto.

2.4 Dato che il termine di perenzione dell'art. 88 cpv. 2 LEF, di un anno a contare dalla notifica del precetto esecutivo all'escusso (avvenuta nella fattispecie il 23 aprile 2020), non è ancora trascorso, può rimanere indecisa la questione – lasciata aperta a sua volta dal Tribunale federale (consid. 3.5) – di sapere se in caso di perenzione dell'esecuzione il ricorrente potrebbe chiedere nuovamente la non divulgazione dell'esecuzione senz'aspettare il trascorso del termine di cinque anni stabilito all'art. 8 a cpv. 4 LEF. Ad ogni modo, ad attenersi al testo dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF, si deve

constatare che PI 1 ha inoltrato la prima istanza di conciliazione “a tempo debito”, ovvero prima della scadenza del termine di perenzione. 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.